

Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - legato (nozione, distinzioni) - acquisto - rinuncia - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14503 del 09/06/2017

Rinuncia a legato di beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Atto di citazione espressivo della volontà abdicativa - Idoneità - Fondamento - Trascrizione della domanda - Irrilevanza - Fondamento.

La volontà di rinunciare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la sua trascrizione, in quanto volta soltanto a renderlo opponibile ai terzi.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14503 del 09/06/2017